

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Tariffe

Trasmissione via mail

*Classificazione D.C. Rischi***Processo:** Aziende**Macroattività:** Indirizzi normativi/operativi**Attività:****Tipologia:** Circolari e note di istruzioni**Fascicolo:** anno 2010**Sottofascicolo:** Obbligo assicurativo/persone assicurate**Chiavi di ricerca:** Bonifica ordigni residuati bellici**Altri uffici:**No**Minisito:** Si**ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI****OGGETTO: Obbligo assicurativo personale e classificazione tariffaria attività di bonifica da ordigni e residuati bellici.****Premessa**

A seguito dell'abrogazione espressa del Decreto Luogotenenziale n. 320 del 1946, disposta dall'art. 2268, comma 1, n. 258) del Decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 "Codice dell'ordinamento militare", è stata definitivamente soppressa, con effetto dal 9 ottobre 2010, la speciale gestione assicurativa dell'INAIL per conto dello Stato del personale addetto alla bonifica dei campi minati sia per i lavori svolti dallo Stato, sia per i lavori svolti da enti e persone diverse dallo Stato.

Obbligo assicurativo.**Attività svolta e adempimenti a carico delle aziende**

A decorrere dal 9 ottobre 2010, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle aziende private che operano nell'ambito della bonifica degli ordigni e dei residuati bellici, non rientra più nella speciale gestione assicurativa INAIL per conto dello Stato, ma è posta a carico del datore di lavoro.

Per attività di bonifica da ordigni bellici da parte di operatori privati si intende la c.d. "bonifica precauzionale" che, essendo una bonifica sistematica non dovuta al casuale rinvenimento di un ordigno, consiste esclusivamente nel rilevamento e nello scoprimento degli ordigni residuati bellici. Per gli aspetti classificativi, si rinvia a quanto esposto in prosieguo nel punto "Classificazione tariffaria."

Coerentemente con la normativa vigente, ogni attività di spostamento, inertizzazione o brillamento è preclusa agli operatori privati, essendo riservata ai militari di appositi reparti di artiglieria appositamente preposti, militari esclusi, allo stato, dall'obbligo assicurativo INAIL, in quanto appartenenti alle Forze Armate¹.

E' necessario, quindi, che gli operatori privati che esercitano l'attività di "bonifica da ordigni e residuati bellici" procedano, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 1124/65, ad assicurare all'INAIL il proprio personale, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal DPR n.1124/65² ovvero dalle leggi speciali.³

I.N.A.I.L. - Direzione Centrale Rischi - P.le G. Pastore, 6 - 00144 ROMA - Tel 06.54873617 06.54873618 - Fax 06.54873800

¹ Infatti, per effetto dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38, gli articoli 1 e 4 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze Armate che resta disciplinato dal rispettivo ordinamento, fino al complessivo riordino della materia.

² Artt. 1 e 4 del DPR n. 1124/65.

³ Art. 5 del D. lgs. n. 38/2000 (lavoratori parasubordinati), Legge n. 30/2003 e artt. 61 e seguenti del D. lgs. n. 276/2003 (collaboratori coordinati e continuativi a progetto e collaboratori coordinati e continuativi occasionali, categorie rientranti nell'ambito della parasubordinazione), nonché altre tipologie di lavoro flessibile disciplinate dal D. lgs. n. 276/2003.

In tal senso, le aziende addette alla "bonifica da ordigni e residuati bellici" sono tenute a trasmettere, coerentemente con gli obblighi previsti dal Testo Unico e con le usuali modalità, apposita denuncia obbligatoria⁴ alla più vicina Sede INAIL, fornendo gli elementi richiesti dall'Istituto e, in particolare, la descrizione delle lavorazioni svolte e le conseguenti retribuzioni erogate nell'anno 2010 al personale addetto all'attività di bonifica degli ordigni e dei residuati bellici, non ancora assicurato all'INAIL e da assicurare in relazione all'obbligo in oggetto.

Classificazione tariffaria

La classificazione dell'attività in oggetto è caratterizzata dalla peculiarità di essere relativa ad una lavorazione che, benché attualmente non presente in tariffa, lo è stata per oltre un trentennio (infatti, la previsione tariffaria è stata elisa dal nomenclatore del 1971, in assenza di personale assicurato INAIL addetto a tale attività).

Le M.A.T. prevedono che, nei casi in cui un'attività non abbia un'esplicita corrispondenza nel nomenclatore, si deve procedere con l'analisi tecnica delle operazioni che la compongono, al fine di pervenire ad espliciti riferimenti.

Tuttavia, nella specie, ci si trova di fronte ad una notevole diversificazione e complessità delle tecniche di indagine e dei metodi di lavoro in funzione della necessità di operare sulla terraferma oppure in acqua.

Le attrezzature di volta in volta impiegate (trivelle, sonde, scavatori, battelli, attrezzature manuali, etc.) portano ad una diversificazione dei riferimenti tariffari (prospezioni geotecniche o archeologiche, scavi movimento terra, sondaggi, lavori subacquei, etc.) ed a soluzioni che rischierebbero di sovrapporsi lasciando ampi margini di discrezionalità, difficoltà di gestione e incertezza nel perseguimento dell'uniformità di indirizzo.

L'attività di bonifica da ordigni bellici da parte di operatori privati è la c.d. "bonifica precauzionale" consistente nel rilevamento e nello scoprimento degli ordigni, residuati bellici, mentre, come si è osservato sopra, ogni attività di spostamento, inertizzazione o brillamento è preclusa agli operatori privati, essendo riservata ai militari di appositi reparti di artiglieria all'uopo preposti.

Il rilevamento prevede un'attività di ricerca svolta per mezzo di strumentazione elettromagnetica e si suddivide in ricerca di superficie fino ad un metro di profondità dal piano campagna e in ricerca di profondità cioè sino a due metri sotto il piano della campagna.

Per la ricerca di profondità ci si avvale di trivelle per effettuare dei fori nei quali inserire le sonde per il rilevamento.

Per motivi dichiarati e riconosciuti, l'attività di bonifica si può spingere anche a profondità maggiori sino ad un massimo di 5 metri dal piano di campagna.

Nella ricerca superficiale si rinvencono ordigni leggeri e medi, mentre in quella profonda quelli medi e pesanti.

Ciò, a condizione che il terreno non sia stato in precedenza soggetto a lavorazioni profonde, sbancamenti o operazioni di riporto e movimento terra.

Una volta individuata una massa metallica le cui caratteristiche sono compatibili con un uno o più ordigni, si procede allo scoprimento.

Esso avviene per mezzo di attrezzature manuali se si opera in superficie, oppure con scavatori, almeno nella prima fase, se il presunto ordigno si trova in profondità.

Una volta venuto alla luce, se l'oggetto non è un ordigno ma una massa metallica inerte, può venire asportato, mentre se si tratta di ordigno bellico inesplosivo, deve essere segnalato in modo opportuno. Occorre evitare che estranei si avvicinino all'area, è obbligatorio avvertire le autorità competenti, fermo restando che agli addetti civili alla bonifica è precluso lo spostamento dell'ordigno.

IN.A.I.L. - Direzione Centrale Rischi - P.le G. Pastore, 6 - 00144 ROMA - Tel 06.54873617 06.54873618 - Fax 06.54873800

⁴ Ossia Denuncia di esercizio in cui debbono essere indicati natura dei lavori ed elementi idonei alla valutazione del rischio ed alla determinazione del premio assicurativo, con apertura di una P.A.T., se l'attività svolta dal lavoratore non rientri fra le lavorazioni già denunciate; ovvero denuncia di modificazione di estensione del rischio (denuncia di variazione) già assicurato, conseguente alla variazione dei soggetti da assicurare e quindi della base imponibile utile alla determinazione del premio, se la suddetta attività rientri in una delle P.A.T. già costituite dal datore di lavoro. Art. 12 DPR n. 1124/65.

Per svolgere attività di bonifica, occorre personale qualificato, che abbia superato appositi corsi tenuti dalla Scuola del Genio dell'Esercito.

Le modalità operative con le quali svolgere la bonifica devono seguire le Prescrizioni Tecniche emanate dagli uffici militari preposti ed il capitolato BCM edito dal Ministero della Difesa.

Un'attività particolare di bonifica da ordigni bellici è quella che si effettua nei laghi, nei corsi d'acqua, nei bacini portuali e nelle zone di mare prospicienti la fascia costiera.

In questi casi, il rilevamento può avvenire per mezzo di natanti che trascinano sul fondo (qualora questo lo consenta) i rilevatori magnetici, mentre lo scoprimento e la segnalazione vengono effettuati da sommozzatori.

I sommozzatori provvedono anche a svolgere l'attività di rilevamento qualora il fondale non consenta di trascinare i rilevatori.

Nel quadro di una ricognizione storica del nomenclatore dell'attività di bonifica da ordigni bellici, utile a comprenderne l'evoluzione tariffaria, si rappresenta che:

- Tariffa 1915: tale attività non era prevista e il sottogruppo (stg.) degli *Esplosivi* comprendeva la produzione di esplosivi propriamente detti, artifici pirotecnici e fabbricazione di cartucce
- Tariffa 1940: il nomenclatore prevede nel stg. degli *Esplosivi*, oltre alle voci già presenti nella precedente tariffa, l'ulteriore voce *Proiettili* con due sottovoci a tasso differente ossia a) *rastramento, brillamento* e b) *scaricamento*
- Tariffa 1962: prevede la riunione delle due sottovoci nella voce 2133 *Scaricamento proiettili, bombe, torpedini ecc. Rastramento e brillamento di congegni esplosivi*
- Tariffa 1971: dalla voce 2133 della precedente tariffa viene eliminato il riferimento al *Rastramento e brillamento di congegni esplosivi*, e la parte residua è accorpata alla voce 2132 divenuta *Capsule, inneschi e micce. Caricamento e scaricamento di cartucce, proiettili, bombe, torpedini, siluri, missili ed altri congegni esplosivi*. Tale nomenclatore rimarrà invariato sino all'attuale Tariffa di cui al D.M. 12/12/2000.

Conclusioni

La voce di riferimento dell'attività di bonifica da ordigni e residuati bellici deve essere ricercata, in base alla attuale tariffa di cui al D.M. 12/12/2000, nell'ambito del sottogruppo 2130 degli *Esplosivi* e, in virtù del nomenclatore relativo all'attività in oggetto, può essere individuata nella voce di tariffa 2132⁵ della Gestione Industria dell'attuale Tariffa dei Premi.

In particolare, se l'attività di "bonifica di ordigni e residuati bellici" sia esercitata da una ditta inquadrata nella Gestione Artigianato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di inquadramento settoriale⁶, deve essere applicata la voce di tariffa 2111 della Gestione di riferimento⁷ corrispondente, nell'ambito della tabella di correlazione allegata alla nota del 20.12.2000 indirizzata dalla scrivente Direzione alle Strutture territoriali⁸, alla voce di tariffa 2132 della Gestione Industria.

I.N.A.I.L. - Direzione Centrale Rischi - P.le G. Pastore, 6 - 00144 ROMA - Tel 06.54873617 06.54873618 - Fax 06.54873800

⁵ Voce 2132 della Gestione Industria corrispondente alla seguente lavorazione: "*Capsule, inneschi e micce. Caricamento e scaricamento di cartucce (compresa l'eventuale produzione, nell'ambito del completo ciclo produttivo, di pallini, fondelli, borre, ecc.), di proiettili, bombe, torpedini, siluri, missili ed altri congegni esplosivi*" con tasso pari all'80 per mille.

⁶ Circolare n. 9/2002, cui si rinvia.

⁷ Voce 2111 della Gestione Artigianato dell'attuale Tariffa dei Premi corrispondente alla seguente lavorazione: "*Prodotti chimici inorganici ed organici (non compresi nelle altre voci del gruppo): produzione per sintesi, trasformazione chimica, microbiologica ed enzimatica, miscelazione, trattamento, recupero. Prodotti tossici e corrosivi (caratterizzati da classi di pericolo elevate di cui alla normativa concernente la loro classificazione ed etichettatura; esclusi quelli indicati nelle voci di altri sottogruppi). Esplosivi. Prodotti ottenuti con processi comprendenti fasi di distillazione,*" con tasso pari al 20 per mille.

⁸ Nota di istruzioni del 20/12/2000 indirizzata alle Strutture territoriali ed avente ad oggetto "*Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione.*"

L'attività in oggetto è caratterizzata dai rischi connessi non tanto alle tecniche di indagine e di scoprimento adottate, quanto alla presenza di sostanze esplosive e, talvolta, chimiche. Allo stato, si ritiene che questa sia la migliore soluzione praticabile, in attesa che, sulla base dello studio delle ditte, della popolazione operante nel settore e dell'analisi dei dati statistici, sia possibile valutare la possibilità di inserire nel nomenclatore una nuova e specifica voce di tariffa, al fine di agevolare l'aggiornamento delle PAT delle nuove ditte oppure se sia sufficiente aggiornare la voce già esistente.

Si invitano le Strutture in indirizzo ad una puntuale osservanza delle istruzioni impartite.

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Ester Kotli